



Ministero dell'Istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

ISTITUTO OMNICOMPRESIVO STATALE – ALVITO (FR)

Istituto Comprensivo - Istituto Tecnico Agrario

Via Casa Giamosca, 9 – 03041 – Alvito Tel: 0776 510117 – C.F. 91010970605

fric82000a@istruzione.it fric82000a@pec.istruzione.it www.omnicomprensivoalvito.edu.it

Regolamento concernente criteri di valutazione e criteri di ammissione/non ammissione/modalità di recupero debiti formativi per gli studenti dell'Istituto Tecnico Agrario di Alvito

Approvato con delibera del Collegio Docenti Unitario n. 72 del 14/5/2025

Il Collegio dei Docenti, al fine di rendere omogenei i criteri di valutazione, adotta i seguenti parametri di giudizio, sulla base dei quali ogni Consiglio di Classe procederà alla valutazione finale dei singoli alunni.

CRITERI PER GLI SCRUTINI FINALI

In sede di scrutinio finale, prima di procedere alla valutazione degli apprendimenti, il Consiglio di Classe deve validare l'anno scolastico in base al numero delle assenze. Secondo quanto previsto dalla normativa vigente (D.Lgs. 62/2017), il numero delle assenze non deve superare il tetto massimo di $\frac{1}{4}$ rispetto al monte orario complessivo.

Si evidenzia che il voto di comportamento costituisce un elemento determinante per l'ammissione dell'alunno alla classe successiva o all'esame di Stato. Infatti, solo nel caso in cui il consiglio di classe attribuisca nello scrutinio finale un voto pari o superiore a sei decimi, è disposta l'ammissione dell'alunno, come previsto dalla legge 1° ottobre 2024, n. 150 (innovando l'articolo 6 del decreto legislativo n. 62/2017)

CLASSI	n° max di ore di ASSENZA
Classi prime	272
Classi seconde, terze, quarte e quinte	264

Il Consiglio di Classe valuterà eventuali deroghe rispetto al limite massimo di assenze in conformità a quanto previsto dal Regolamento.

Prima di ogni scrutinio, il coordinatore della classe creerà per ciascuno studente non in regola con il monte ore un fascicolo contenente l'istanza di applicazione di deroga al Regolamento e tutta la documentazione offerta a corredo della stessa. Il coordinatore porterà il fascicolo all'esame del Consiglio di Classe per la trattazione.

Il Consiglio di Classe, constatata la validità dell'anno scolastico, ammette lo studente allo scrutinio finale e delibera l'ammissione alla classe successiva e/o all'esame di Stato, la sospensione del giudizio, la non ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato dello studente, a partire dalle proposte di voto dei singoli docenti.

CRITERI DI AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E ALL'ESAME DI STATO

Gli studenti, per essere ammessi alla classe successiva o all'esame di Stato, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- risultati uguali e/o superiori a 6/10 in tutte le discipline;
- voto non inferiore a 6/10 nel comportamento;
- eventuali insufficienze del primo quadrimestre recuperate e documentate dal CDC;
- presenza di carenze formative lievi in non più di due discipline, solo qualora il Consiglio di Classe, a maggioranza, ritenga che tali carenze giustifichino comunque la formulazione di un voto pari a 6 in Consiglio, sulla base di una valutazione prognostica favorevole in rapporto alla capacità potenziale di recupero dell'allievo o comunque in rapporto alla sostenibilità dell'esame.

Si precisa che viene considerata insufficienza lieve la valutazione 5, insufficienza grave la valutazione 4.

Si precisa inoltre che nel caso di valutazione del comportamento pari a sei decimi, il consiglio di classe assegna un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale da trattare in sede di colloquio dell'esame conclusivo del secondo ciclo o al termine dell'anno scolastico.

La mancata presentazione dell'elaborato prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo o la valutazione non sufficiente da parte del consiglio di classe comportano la non ammissione della studentessa e dello studente all'anno scolastico successivo

CRITERI DI NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E ALL'ESAME DI STATO

Il Consiglio di Classe può deliberare la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato dello studente che presenti mancati o parziali livelli di apprendimento in una o più discipline, con conseguenti valutazioni inferiori a 6/10.

La non ammissione deve essere:

- deliberata a maggioranza;
- debitamente motivata;
- fondata sui criteri stabiliti dal Collegio dei docenti, di seguito riportati.

Lo studente NON VIENE AMMESSO ALLA CLASSE SUCCESSIVA in presenza di:

- voto di condotta inferiore a 6/10;
- insufficienze GRAVI E DIFFUSE (voto 4 o 3) tali da aver pregiudicato il raggiungimento degli obiettivi minimi disciplinari (ESEMPLI: tre insufficienze gravi 4-4-4; quattro insufficienze di cui almeno una grave 4-5-5-5; due insufficienze gravi, due insufficienze lievi 4-4-5-5) con verifiche delle attività di recupero, programmate in corso d'anno, che abbiano dato tutte esito negativo, in aggiunta alla scelta di non avvalersi delle medesime attività di recupero programmate dalla scuola e ad un comportamento generale caratterizzato da comprovata negligenza rispetto alle opportunità di recupero offerte dalla Scuola nel corso dell'anno scolastico

Il Consiglio di classe delibera la non ammissione alla classe successiva e nel verbale dello scrutinio finale fornisce adeguata motivazione con relativo giudizio. La scuola si attiverà, a scrutini avvenuti, per comunicare alle famiglie l'esito negativo immediatamente prima della pubblicazione dei risultati. La comunicazione avviene a mezzo registro elettronico. All'albo dell'istituto è pubblicato, quindi, l'esito con la sola dicitura "NON AMMESSO ALLA CLASSE SUCCESSIVA".

contesto, quali ad esempio:

- la capacità di potenziale recupero dell'alunno;
- il grado di maturità dell'alunno;
- i risultati dell'attività di recupero;
- la valutazione generale di partecipazione/impegno/interesse/progressione;
- la presenza di una valutazione particolarmente positiva in varie discipline;
- particolari condizioni di contesto familiare / sociale caratterizzanti la situazione dello studente;
- la valutazione della frequenza alle lezioni scolastiche (costante e puntuale con un numero assenze inferiore a 100 ore, altrimenti incostante e saltuaria).

La decisione di non ammissione, pertanto, va comunque correlata a variabili legate al vissuto dello studente.

Espletata l'attività valutativa e istruttoria, viene formulato il giudizio di non ammissione, che potrà essere deliberato dal CDC anche nei casi di totale assenza di elementi valutativi utili o qualora il passaggio alla classe successiva determini per lo studente, a parere motivato e documentato del CDC, una obiettiva situazione di svantaggio tale da ledere la prosecuzione del percorso di studi.

CRITERI DA ADOTTARE PER I CASI DI SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO DI PROMOZIONE

Nei confronti degli studenti per i quali, al termine delle lezioni, è stato constatato il mancato conseguimento della sufficienza in una o più discipline, che non comporti tuttavia un immediato giudizio di non promozione, il Consiglio di Classe procede al rinvio della formulazione del giudizio finale.

Nel caso di valutazione del comportamento pari a sei decimi, il consiglio di classe assegna un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale da trattare in sede di colloquio dell'esame conclusivo del secondo ciclo o al termine dell'anno scolastico.

La mancata presentazione dell'elaborato prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo o la

valutazione non sufficiente da parte del consiglio di classe comportano la non ammissione della studentessa e dello studente all'anno scolastico successivo

I Consigli di Classe, tenuto conto della possibilità degli allievi di raggiungere gli obiettivi formativi, di contenuto e le competenze proprie delle materie interessate, entro il termine dell'anno scolastico attraverso lo studio autonomo o la frequenza di specifici sportelli didattici o corsi di recupero, sospende la formulazione del giudizio finale nei confronti degli studenti che presentano:

- insufficienze LIEVI in una o più discipline;
- insufficienze GRAVI in una o più discipline ma con favorevoli valutazioni di contesto da parte dei CDC ai sensi dell'art.precedente;

La scuola comunica subito alle famiglie, per iscritto, le decisioni assunte dal consiglio di classe, indicando le specifiche carenze rilevate per ciascun alunno dai docenti delle singole discipline e i voti proposti in sede di scrutinio nella disciplina o nelle discipline nelle quali l'alunno non ha raggiunto la sufficienza.

Contestualmente vengono comunicati gli interventi didattici finalizzati al recupero dei debiti formativi che la scuola, compatibilmente con le disponibilità economiche, provvederà a predisporre entro la fine dell'anno scolastico, le modalità e tempi delle relative verifiche.

Se i genitori o coloro che ne esercitano la relativa potestà non ritengano di avvalersi delle iniziative di recupero organizzate dalla scuola, debbono comunicarlo alla scuola stessa, fermo restando l'obbligo per lo studente di sottoporsi alle previste verifiche.

A conclusione dei suddetti interventi didattici, di norma entro il 31 agosto dell'anno scolastico di riferimento, salvo particolari esigenze organizzative delle istituzioni scolastiche, e comunque non oltre la data di inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, il Consiglio di Classe, in sede di

A supporto della decisione di non ammissione vanno tuttavia considerati e valutati altri elementi di integrazione dello scrutinio finale, procede alla verifica dei risultati conseguiti e alla formulazione del giudizio definitivo (espresso anche sulla base di una valutazione complessiva dello studente) che, in caso di esito positivo, comporta l'ammissione dell'alunno alla frequenza della classe successiva. In tale caso, risolvendo la sospensione di giudizio, vengono pubblicati all'albo dell'istituto i voti riportati in tutte le discipline con l'indicazione "ammesso".

In caso di esito negativo del giudizio finale, sulla base di una valutazione complessiva dello studente, il relativo risultato viene pubblicato all'albo dell'istituto con la sola indicazione "non ammesso".

CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO

A partire dalla classe terza, nei confronti degli studenti valutati positivamente in sede di verifica finale, il Consiglio di Classe procede all'attribuzione del punteggio di credito scolastico, nel rispetto della tabella allegata all'annuale ordinanza ministeriale.

Il Consiglio di Classe assegna il punteggio minimo della relativa banda di oscillazione in presenza di almeno uno dei seguenti parametri:

- ☐ decimale della media dei voti minore o uguale a 0,50;
- ☐ voto 6/10 in condotta;
- ☐ un numero elevato di ritardi e di assenze (se non per gravi e giustificati motivi);
- ☐ un numero di note disciplinari pari o superiore a 5.

Il Consiglio di Classe assegna il massimo della relativa banda di oscillazione in presenza di un decimale

della media dei voti maggiore di 0,50 e in assenza di note disciplinari. Altresì il Consiglio di Classe assegna il massimo della relativa banda di oscillazione allo studente che, non riportando note disciplinari, con un decimale della media dei voti inferiore o uguale a 0,50, soddisfi almeno tre dei seguenti requisiti:

- ☐ abbia partecipato a tutte le verifiche programmate in itinere;
 - ☐ si sia assentato dalle lezioni per non più di 90 ore durante l'intero anno scolastico;
 - ☐ abbia partecipato con impegno, interesse e partecipazione alle attività progettuali extracurricolari organizzate dalla scuola;
 - ☐ abbia acquisito esperienze qualificate e/o certificate al di fuori della scuola in ambiti e settori coerenti con il piano di studi dell'Istituto qualificato, da inviarsi alla scuola entro e non oltre il termine delle lezioni, pena la mancata valutazione dei titoli da parte del CDC allo scrutinio finale:
- corsi finalizzati alle Certificazioni linguistiche e/o informatiche attestanti competenze di livello superiore a quelle previste dall'anno scolastico in corso rilasciate da istituzioni esterne alla scuola o tramite progetti della scuola;
 - partecipazione a corsi e/o gare a livello agonistico organizzate da Società aderenti alle diverse Federazioni riconosciute dal CONI;
 - partecipazione ad attività di volontariato con Associazioni/Enti riconosciuti;
 - frequenza di corsi di formazione su tematiche riguardanti le discipline studiate o afferenti allo specifico indirizzo di studio.

ATTIVITÀ DI RECUPERO: Criteri metodologico-didattici

Il Collegio Docenti, alla luce della normativa vigente, in merito al recupero dei debiti formativi e nel rispetto delle competenze da essa assegnate agli OO.CC, al Dirigente Scolastico e alle famiglie, delibera quanto segue

Modalità di organizzazione degli interventi di recupero-verifica

1. Ciascun C.d.C., nelle sedute previste, delibera le azioni di recupero da attivare per discipline o per aree disciplinari, anche per gruppi di studenti omogenei per livello, appartenenti a classi diverse.
2. Le attività di recupero dovranno essere indirizzate a colmare le lacune o a rispondere a carenze relativamente a:
 - motivazione
 - metodo di studio
 - carenze di base
 - difficoltà nell'applicazione delle conoscenze acquisite
3. Gli interventi, previa delibera del C.d.C. in fase di scrutinio intermedio e/o finale, saranno calibrati sul livello di insufficienza e attivati nelle tipologie sottoindicate:

NEL CASO DI INSUFFICIENZA LIEVE (voto 5)

- ☐ STUDIO AUTONOMO: il C.d.C. ritiene che lo studente possa colmare le lacune autonomamente

perché in possesso delle capacità necessarie; il monte ore di studio da assicurare è stabilito dal C.d.C., sulla base della natura delle competenze da recuperare. Lo studente riceverà, attraverso il registro elettronico o mediante invio di posta elettronica al proprio indirizzo di posta elettronica istituzionale, alcune dispense-guida che lo aiuteranno a focalizzare argomenti ed obiettivi afferenti al recupero delle insufficienze da recuperare. Gli argomenti ed obiettivi individuati nelle dispense, che lo studente avrà modo di approfondire mediante attività di studio autonomo della durata convenzionale di n. ore stabilite in cdc, saranno oggetto di verifica.

□ **SPORTELLLO DIDATTICO DI PRIMO LIVELLO:** il C.d.C. ritiene che lo studente debba essere supportato, nell'attività di recupero, dal docente, attraverso incontri in presenza concordati per un monte ore stabilito nel C.d.C. Lo studente riceverà, attraverso il registro elettronico o mediante invio di posta elettronica al proprio indirizzo di posta elettronica istituzionale, un elenco di argomenti/obiettivi didattici da approfondire autonomamente e rispetto ai quali egli potrà ottenere, dal docente della disciplina, ogni necessario supporto didattico o delucidazione mediante n. incontri di sportello didattico da stabilire in CDC della durata di un'ora.

□ **CORSI DI RECUPERO EXTRACURRICULARI** per il recupero delle insufficienze, attivabili compatibilmente con i dati numerici (min. 15 alunni), le disponibilità dei docenti ed economiche della scuola

NEL CASO DI INSUFFICIENZE GRAVI (voto minore o uguale a 4)

SPORTELLLO DIDATTICO DI SECONDO LIVELLO: il C.d.C. ritiene che lo studente debba associare alle ore di sportello, momenti di applicazione individuale; In tal caso, ad un monte ore di sportello in presenza, stabilito dal C.d.C., va aggiunto un quantitativo di ore di studio autonomo, anch'esso individuato dal C.d.C. Lo studente riceverà, attraverso il registro elettronico o mediante invio di posta elettronica al proprio indirizzo di posta elettronica istituzionale, alcune dispense-guida che lo aiuteranno a focalizzare argomenti ed obiettivi afferenti al recupero delle insufficienze e che dovranno essere oggetto di studio ed approfondimento autonomo, per un totale convenzionale n ore da stabilire in CDC. Per gli argomenti ed obiettivi individuati nelle

dispense, che lo studente dovrà approfondire autonomamente mediante studio autonomo, egli potrà ottenere, dal docente della disciplina, ogni necessario supporto didattico o delucidazione mediante n. incontri di sportello didattico da stabilire in CDC della durata di un'ora.

□

□ **CORSI DI RECUPERO EXTRACURRICULARI** per il recupero delle insufficienze, attivabili compatibilmente con i dati numerici (min. 15 alunni), le disponibilità dei docenti ed economiche della scuola.

Per la tipologia sportello didattico, nel caso si riscontri una impossibilità a raggiungere la sede scolastica, si potrà acconsentire ad una fruizione del servizio in modalità on line.

4. Le famiglie, degli alunni interessati, saranno informate tempestivamente delle azioni di recupero attraverso apposito modello, a mezzo registro elettronico e/o lettera

5. Ciascuna famiglia potrà decidere se avvalersi o meno dell'azione di recupero promossa dalla scuola in orario extracurricolare. Nel caso non voglia avvalersi delle attività predisposte dalla scuola per lo

studente, dovrà darne comunicazione formale alla scuola stessa.

Gli alunni che avessero scelto di frequentare i corsi avranno l'obbligo di giustificare eventuali assenze. Tutti gli studenti, indipendentemente dall'avvalersi o meno del recupero organizzato dalla scuola, dovranno sottoporsi alle verifiche di recupero programmate e calendarizzate.

6. Tutte le attività di recupero saranno debitamente documentate sul registro elettronico.

7. Le verifiche sull'assolvimento dei debiti saranno svolte utilizzando prove scritte e/o orali; le date individuate saranno inserite sul registro elettronico. Qualora un alunno dovesse assentarsi il giorno della verifica potrà recuperare in una data alternativa purché entro i termini stabiliti dai CC.d.C.; non presentandosi a nessuna delle verifiche appositamente programmate, il debito si considererà non assolto.

8. Le operazioni di verifica relative al periodo scolastico intermedio saranno realizzate entro le date individuate dai singoli CC.d.C; le verifiche relative alla sospensione del giudizio si svolgeranno entro la fine dello stesso anno scolastico.

9. L'esito delle attività di recupero sarà tempestivamente comunicato alle famiglie, per mezzo del registro elettronico e/o lettera.

”

